



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 106/DPH012 del 20/02/2026

DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

UFFICIO CRISI AZIENDALI

OGGETTO: art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA VAL VIBRATA-VALLE DEL TRONTO PICENO – MOBILITÀ IN DEROGA ANNO 2025 - RIF. VERBALE DI RIUNIONE DELLA C.R.P.L.DEL 21/05/2025.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2016 che, all'art. 1, ha definito il *“Riconoscimento di crisi industriale complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, per l'area della Val Vibrata – Valle del Tronto Piceno comprendente i Sistemi Locali del Lavoro di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Comunanza e Martinsicuro come definiti dall'Istat nel 2011”*, e che per la regione Abruzzo, comprende i seguenti Comuni della provincia di Teramo:
 - 1) Alba Adriatica
 - 2) Ancarano
 - 3) Civitella del Tronto
 - 4) Colonnella
 - 5) Controguerra
 - 6) Corropoli
 - 7) Martinsicuro
 - 8) Nereto
 - 9) Sant'Egidio alla Vibrata
 - 10) Sant'Omero
 - 11) Torano Nuovo
 - 12) Tortoreto
 - 13) Valle Castellana
- il Messaggio INPS del 10 dicembre 2015, n. 7358, ad oggetto *“Mobilità in deroga. Periodi di concessione di proroga di mobilità in deroga. Chiarimenti”*;
- l'art. 2, comma 1, lett. f), punto 3) del D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185 e successive integrazioni, che, al comma 11 dell'art. 44 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, ha aggiunto il comma 11-bis, il quale prevede che: *“in deroga all'art. 4, comma 1 e all'art. 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, previo accordo stipulato in sede governativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 27 del decreto legge 7 agosto 2012, n. 134”*;
- l'art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto che: *“le risorse finanziarie di cui all'art. 44, comma 11-bis, del D. Lgs. 148/2015, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 1 del 1 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83473, del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

- la circolare n.13 del 27/06/2017, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha stabilito che la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga, per un periodo massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che alla data del 1 gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, può essere concessa senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che ai lavoratori siano contestualmente somministrate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'ANPAL ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Inoltre la medesima circolare prevede che prima di procedere a qualsiasi autorizzazione al trattamento di mobilità in deroga, le Regioni devono presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il piano regionale di politiche attive del lavoro contenente, oltre alle specifiche misure di politica attiva, anche l'elenco nominativo e codice fiscale dei lavoratori interessati, la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, la durata del trattamento in prosecuzione e il costo dello stesso. Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, la Regione potrà procedere ad autorizzare i trattamenti di mobilità in deroga;
- il verbale di riunione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14/07/2017, nel quale si è stabilito che saranno beneficiari della misura solo i lavoratori che hanno terminato, senza soluzione di continuità, un trattamento di mobilità ordinario o un trattamento di mobilità in deroga. In relazione alla nozione di area di crisi industriale complessa, è stato precisato che, anche per trattamenti di mobilità, si farà riferimento al sito su cui insiste l'azienda e non alla residenza del lavoratore. In relazione alla "contestualità" delle misure di politiche attive cui fa riferimento la circolare n. 13 del 27/06/2017, si concorda che la stessa può essere intesa con una certa elasticità;
- la circolare INPS n. 159 del 31/10/2017, ad oggetto *"Trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi complessa riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Art. 53-ter del decreto- legge 24 aprile 2017, n.96. Circolare n. 13 del 27 giugno 2017. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti"*;
- la nota prot. 0000634, del 19/01/2018 della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, Divisione III, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la quale, con riferimento al comma 139 dell'art. 1 della L. 205/2017, ha comunicato alle regioni interessate che, per tutti gli aspetti applicativi della norma, si rimanda a quanto stabilito nelle circolari n. 30 del 14.10.2016 e n. 7 del 24.03.2017 per il trattamento di CIGS e n. 13 del 27.06.2017, per il trattamento di mobilità in deroga;
- le note prot. 8281 del 17/05/2018 e prot. 8440 del 18/05/2018, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Divisione III – Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, di chiarimenti in merito ai casi in cui un lavoratore, durante il periodo di fruizione del trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell'art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, si rioccupi con contratto a tempo determinato;
- L'art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 che ha stabilito che *"Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le regioni possono destinare, nell'anno 2025, le risorse stanziati ai sensi del primo periodo, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96"*;
- il messaggio INPS n. 2066 del 30/06/2025, ad oggetto *"Aree di crisi industriale complessa. Articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027". Trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti"*.
- la circolare n.16 dell' 8/10/2025 della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, Divisione III, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ad oggetto *" trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, art.27, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 e successivi decreti ministeriali ed accordi di programma.Art.53-ter decreto-legge 24 aprile2017,n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,n.96"*.

RICHIAMATO il verbale della Commissione Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (CRPL) del 21 Maggio 2025 – Accordo Quadro - ad oggetto “*Area di Crisi Industriale Complessa Val Vibrata-Valle del Tronto Piceno – annualità 2025 -Trattamento di integrazione salariale ai sensi dell’art. 44, comma 11-bis del D. Lgs. 148/2015 e Trattamento di Mobilità in deroga ai sensi dell’art. 53-ter del D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21/06/2017, n. 96 – Rif. L’art. 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024, n. 207*” che, in funzione delle risorse residue, ha disposto la concessione/proroga della mobilità in deroga per un massimo di mesi 12 (dodici), in favore dei lavoratori dell’Area di Crisi industriale complessa Val Vibrata Valle del Tronto Piceno, che alla data del 1° gennaio 2017, risultavano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga e ai quali scade la mobilità ordinaria, ex legge 223/91 e la mobilità in deroga entro il 31/12/2024 e, nell’anno 2025, entro il 30/12/2025 e definito il piano regionale di politiche attive;

CONSIDERATO CHE:

- la competente Direzione del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 2065 del 05/02/2025 ha comunicato che, a seguito di puntuale verifica con INPS, le risorse finanziarie residue a disposizione della Regione Abruzzo, alla medesima data, ammontano a € 15.402.874,21.
- con riferimento alle note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 2065 del 05/02/2025, prot.n. 17405 del 10/09/2025, prot. n.21864 del 09/12/2025 e prot. n.690 del 19/01/2026 e prot. n.2801 del 18/02/2026 ed alle Determinazioni Dirigenziali n.753/DPH012 del 15/09/2025, n.923/DPH012 del 09/12/2025 e n.29/DPH012 del 20/01/2026, sono state già impegnate risorse finanziarie pari ad € 1.376.449,2, le quali, sottratte al totale delle risorse a disposizione della Regione, come comunicato dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, alla Regione Abruzzo residuano risorse finanziarie da poter utilizzare per porre in essere ulteriori interventi in merito per l’annualità 2025, pari ad € 14.026.425,01.

PRESO ATTO che le Regioni Marche ed Abruzzo, con note del 15/01/2018 (Regione Marche) e del 18/01/2018 (Regione Abruzzo), al fine di minimizzare il disagio operativo dei lavoratori beneficiari di mobilità in deroga, hanno concordato di somministrare le politiche attive del lavoro ai lavoratori residenti nella regione Marche, ma licenziati da aziende ubicate in regione Abruzzo e, viceversa per i lavoratori residenti nella regione Abruzzo, ma licenziati da aziende ubicate nella regione Marche;

CONSIDERATO CHE:

- sono state effettuate le verifiche per il nominativo beneficiario sul Sistema Informativo Percettori (SIP) dell’INPS;
- successivamente il nominativo della lavoratrice interessata dal provvedimento di mobilità in deroga per l’anno 2025, è stato inviato al Cpi di Ascoli Piceno competente, come da comunicazioni agli atti, che ha provveduto alla somministrazione delle politiche attive individuate nel piano regionale approvato dalla medesima Regione;

RICHIAMATA la nostra nota prot. RA/DPH012 n.56233/26 dell’11/02/2026 con la quale, in riferimento alle Circolari n. 13 del 27/06/2017 e n.16 del 8 ottobre 2025, per quanto di competenza, al fine della verifica della sostenibilità finanziaria, sono stati inviati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i seguenti dati:

- File in formato excel, della beneficiaria della misura di sostegno al reddito anno 2025, come da circolare n. 16/2025 (ALL.1);
- elenco nominativo, in formato excel e pdf, della lavoratrice beneficiaria, con l’indicazione dei periodi di inizio e fine mobilità e l’importo di spesa stimato (ALL. 2_4 RA_2025);
- verbale di riunione della Commissione Regionale Politiche del Lavoro, del 21.05.2025, riportante il piano delle politiche attive 2025 (ALL.3);
- relazione di cui al punto 3, lett. e), della circolare 16/2025– riferimento anno 2025,- specifiche misure previste per la riqualificazione e/o reinserimento della lavoratrice, poste in essere dal C.P.I. di Ascoli Piceno (ALL.4);
- relazione di cui al punto 3, lett. e), della circolare 16/2025 – riferimento anno 2024,- specifiche misure previste per la riqualificazione e/o reinserimento della lavoratrice, poste in essere dal C.P.I. di Ascoli Piceno (ALL.5);
- per un importo complessivo, massimo di impegno, pari a € 19.663,56 (diciannovemilaseicentosessantatre/56), ai sensi dell’art. 53-ter del D.L. n. 50 del 24/04/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/06/2017, n. 96. Si rappresenta che la stima della spesa è la risultante del parametro già utilizzato per l’anno 2024, pari ad € 1.638,63 mensili come da nota n.2589 del 14/02/2025, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

PRESO ATTO della nota di risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot.n. n.2801 del 18/02/2026, che per il riconoscimento del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi dell’art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha comunicato che il trattamento di mobilità in deroga, pari a € 19.663,56 (diciannovemilaseicentosessantatre/56), per l’anno 2025, risulta finanziariamente sostenibile;

RITENUTO,

- in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, della Circolare n. 13 del 27/06/2017, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del verbale di riunione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14/07/2017, del verbale della C.R.P.L. del 21/05/2025, delle note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 2065 del 05/02/2025, prot.n. 17405 del 10/09/2025, prot. n.21864 del 09/12/2025 e prot. 690 del 19/01/2026 e prot. n.2801 del 18/02/2026, delle Determinazioni Dirigenziali n.753/DPH012 del 15/09/2025, n.923/DPH012 del 09/12/2025 e n. 29/DPH012 del 20/01/2026, con le risorse finanziarie residue pari ad € 14.026.425,01, fatte salve le successive verifiche da parte dell'INPS, di autorizzare l'istanza di mobilità in deroga, presentata ai sensi del punto I dell'O.d.G., del verbale C.R.P.L. – Accordo Quadro - del 21/05/2025, istruita positivamente, per un importo complessivo di spesa, pari a € 19.663,56 (diciannovemilaseicentosessantatre/56), per l'anno 2025 Allegato "4RA_2025", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di autorizzare INPS, previa verifica della sussistenza dei requisiti in capo al medesimo beneficiario, anche in riferimento alla sussistenza della mobilità alla data del 01/01/2017 ed alla continuità dei trattamenti richiesti con i precedenti periodi, di cui all'Allegato "4RA_2025" alla presente Determinazione Dirigenziale, ad erogare il trattamento di mobilità in deroga nel limite delle risorse finanziarie assegnate con Decreti Interministeriali alla Regione Abruzzo;

Nell'ambito delle competenze della Dirigente del Servizio, stabilite dall'art. 24 della legge regionale 14/09/1999, n. 77;

D E T E R M I N A

1. di autorizzare, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 53-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, della Circolare n. 13 del 27/06/2017, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del verbale di riunione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14/07/2017, del verbale della C.R.P.L. – Accordo Quadro - del 21/05/2025 e delle note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 2065 del 05/02/2025, prot.n. 17405 del 10/09/2025, prot. n.21864 del 09/12/2025, prot.n.690 del 19/01/2026 e prot.n. n.2801 del 18/02/2026 con le risorse finanziarie residue assegnate alla Regione Abruzzo, fatte salve le successive verifiche da parte dell'INPS, l'istanza di mobilità in deroga, presentata ai sensi del punto I dell'O.d.G., del verbale C.R.P.L. – Accordo Quadro - del 21/05/2025, istruita positivamente, per un importo complessivo di spesa, pari a € 19.663,56 (diciannovemilaseicentosessantatre/56), per l'anno 2025 Allegato "4RA_2025", parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare INPS, previa verifica della sussistenza dei requisiti in capo alla medesima beneficiaria in elenco, anche in riferimento alla sussistenza della mobilità alla data del 01/01/2017 ed alla continuità dei trattamenti richiesti con i precedenti periodi, di cui all'Allegato "4RA_2025" alla presente Determinazione Dirigenziale, ad erogare il trattamento di mobilità in deroga nel limite delle risorse finanziarie assegnate con i Decreti Interministeriali alla Regione Abruzzo;
3. trasmettere il presente atto:
 - alla Direzione Generale INPS, Roma, per gli adempimenti di competenza – dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it;
 - al Direttore del Dipartimento Lavoro e Attività produttive;
 - all'Assessore al Lavoro, Attività Produttive e Ricerca Industriale;
4. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it, sul portale del Dipartimento selfi.regione.abruzzo.it e sul BURAT;
5. precisare che eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio Politiche Attive e Passive del Lavoro – DPH012 – Ufficio Crisi Aziendali del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive – DPH – Via Passolanciano, 75 - Pescara.

L'Estensore
Dott.ssa Gabriella Toscano
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Renzo Iride
firmato elettronicamente

La Dirigente
Dott.ssa Antonella Azzariti
firmato digitalmente